

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl. di Torino, responsabile e coordinatore. Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil, Pieve di Cadore, avvocato Cdl. di Bologna, docente universitario. Mario Giovanni Garofalo, docente universitario, Enzo Martino, avvocato Cdl. di Torino, Myranna Moshi, avvocato Cdl. di Milano, Saverio Negro, avvocato Cdl. di Roma

Riforma del mercato del lavoro

con. CLAUDIO VECCHI*

me degli occupati, i lavoratori da sospendere devono essere individuati con particolari modalità e si devono adottare, ove motivi tecnici e organizzativi oggettivi non esistano, meccanismi di rotazione. Viene così il pericolo di finire in cassa integrazione senza sapere quando questo trattamento cesserà e nel contempo che siano sempre gli stessi lavoratori a essere messi fuori.

Il capo II affronta la questione della mobilità consentendo alle imprese ammesse all'integrazione straordinaria che non sono in grado di garantire il riempimento di tutti i lavoratori (dopo avere epulato le procedure di confronto con i sindacati e possibilmente di realizzare un accordo in merito) di

mettere in mobilità i lavoratori in esubero. Questi, iscritti in apposite liste di collocamento, potranno usufruire di misure privilegiate nell'avviamento al lavoro, e continuare a beneficiare per 36 mesi al Centro-nord e per 48 mesi al Sud del trattamento di integrazione salariale a scalare. In questo contesto si risolvono anche le questioni delle casse integrazioni anomale che operano da diversi anni (vedi per esempio la Gepi) favorendo il prepensionamento e consentendo la corresponsione in un'unica soluzione dell'intero importo delle indennità di integrazione per potersi avviare ad attività.

Il capo III determina le condizioni per il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dell'edilizia nei casi in cui il cantiere, per motivi non soggettivi, è costretto a interrompere il lavoro per i lavoratori che abbiano certi requisiti occupazionali (sei contributi mensili o 26 settimanali nel biennio) per un periodo di tre mesi, prorogabili per un periodo non superiore a un quarto dei lavori necessari per il completamento dell'opera. Così pure l'art. 11 stabilisce la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione per gli edili con 18 mesi di lavoro effettivo.

Il capo IV stabilisce un principio importante in quanto consente il ricorso alla cassa integrazione anche per le imprese artigiane (superiori ai 15 dipendenti) che procedono

alla sospensione di lavoratori a seguito della sospensione o contrazione dell'attività dell'impresa per la quale prevalentemente lavorano. Così pure il ricorso alla cassa integrazione è possibile per le imprese commerciali con più di 200 dipendenti (oggi 1000). L'art. 14 estende agli impiegati e ai quadri l'integrazione salariale.

L'art. 21 fissa i criteri per la cassa integrazione in agricoltura per le aziende con più di 5 dipendenti con rapporto a tempo indeterminato per causa di ristrutturazione o riconversione delle produzioni. Il titolo II capo primo riforma le procedure di avviamento al lavoro consentendo per tutti la richiesta nominativa salvo stabilire che le imprese che occupano più di 10 dipendenti nell'assumere devono riservare il 12% delle assunzioni ai lavoratori delle cosiddette fasce deboli (lavoratori con più di due anni di iscrizione al collocamento, lavoratori in lista di mobilità, categorie decise dalle Crl). Questa quota è elevabile sino al 20% con deliberare Cn.

L'art. 27 del capo II affronta le questioni del prepensionamento per 20.000 lavoratori dei settori informatico, siderurgico, alluminio, cantieristica e termoelettromeccanico.

Come si vede un nuovo strumento legislativo è messo a disposizione dei lavoratori e del sindacato. Si tratta ora di utilizzarlo al meglio. Alcuni problemi potevano essere risolti in modo migliore, quali: cassa integrazione ecologica prevista nel primo testo poi eliminata, salvaguardia dell'occupazione femminile anche se è già legge la normativa sulle azioni positive, maggiore peso degli organismi politici (Commissioni circoscrizionali e Comitati regionali per l'impiego), tentativi di conciliazione per le procedure, maggiore chiarezza e gradualità per i licenziamenti collettivi, maggiore apertura per la cassa integrazione agli artigiani e al settore del terziario e così pure una norma più rispondente per gli edili. L'esperienza di applicazione consentirà di raccogliere i suggerimenti opportuni per migliorare la legge, ora bisogna lavorare per applicarla.

Indennità per non vedenti

NELLO VENANZI*

Si segnalano numerose decisioni di pretura e tribunale che hanno riconosciuto il diritto per i ciechi assoluti minori di anni 18 a percepire, ad integrazione della pensione c.d. di non reversibilità, anche l'indennità di accompagnamento di cui alla L. 406/1968 e successive modifiche. In sostanza i giudici hanno ritenuto che la norma di cui all'art. 14 septies della L. 33/1980 abbia esteso ai ciechi assoluti minori di anni 18, lo stesso trattamento assistenziale previsto per i ciechi assoluti maggiorenni, e cioè la c.d. pensione di non reversibilità e l'indennità di accompagnamento.

Il ministero degli Interni aveva, invece, interpretato la norma in senso restrittivo riconoscendo dall'1.7.1980 ai minori non vedenti esclusivamente la c.d. pensione di non reversibilità ma non l'indennità di accompagnamento che doveva essere corrisposta contestualmente al provvedimento di concessione della pensione a tutti i ciechi assoluti che avevano diritto alla

pensione non reversibile (art. 4 L. 382/1970). Purtroppo, nonostante le numerose decisioni favorevoli (si segnalano per tutte da ultimo Tribunale di Milano sent. n. 5610 e 5954 del 1990), il ministero degli Interni e, per esso, i competenti comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica presso le varie prefetture non hanno ritenuto di adeguarsi spontaneamente ed è, quindi, necessario che gli interessati promuovano una causa per far valere il proprio diritto o, quantomeno, presentino una istanza anche per interrompere la prescrizione.

Ricordiamo che la questione, di rilevante contenuto economico, riguarda il periodo dall'1.7.1980 al 31.12.1988 in quanto la L. 508/1988 ha riordinato la materia riconoscendo, dall'1.1.1989, una maggiorata indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti minori di anni 18 eliminando, però, la pensione c.d. di non reversibilità.

*avvocato della Cdl. di Milano

Trattamento minimo, pensione d'annata (e altro...)

La seguente lettera è stata inviata all'on. Formica, al segretario della Uil, Giorgio Benvenuto e ai direttori dell'Unità e dell'Avanti!

Sono un vecchio socialista di Reggio Emilia, ora a Rapallo. Sono stato dal patronato per sollecitare la pratica della mamma circa la parificazione della pensione di reversibilità a quella minima, praticata dall'Inps in base alla sentenza della Corte costituzionale 314/85.

Purtroppo la risposta è stata ineccepibile e strana. Sembra che il governo stia per varare un decreto che annulli tale sentenza. È vero?

Ho sempre creduto che la Corte correggesse le storture delle leggi dello Stato, e non viceversa. Si dà il caso che alcuni sedi Inps provinciali, e sembrano tante, abbiano già liquidato tali competenze, e allora come la mettiamo? Mi sembra di avere capito che chi ha avuto, ha avuto; e chi non ha avuto, non avrà, oltre al danno anche la beffa.

Così pure è per le pensioni d'annata. Se anni ci state prendendo il colpo e non si vede una soluzione, e i sindacati stanno a guardare, certo siamo una categoria non produttiva anche se abbiamo il merito di avere contribuito al benessere e alla ricostruzione dell'intero paese, ma per i sindacati la priorità, e il costante interesse, vanno ai contratti del metalmeccanico, dei chimici, ecc.

«Mi è molto chiaro ora il perché del proliferare delle varie leghe e delle innumerevoli schede bianche nelle elezioni politiche, non vi pare? Allego fotocopia di una lettera del presidente dell'Inps, dalla quale si può constatare che l'Istituto aveva già dato, a suo tempo, istruzioni per l'applicazione di detta sentenza!»

Ma sono convinto che i destinatari della presente lettera non mi risponderanno perché è più semplice ignorare certe

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angela Mazzieri e Nicola Tisci

Lauro Sezzi Rapallo - Genova

Non ci risulta alcun decreto del governo per annullare gli effetti della sentenza 314/85 della Corte costituzionale. Un diverso criterio per la integrazione al minimo delle pensioni di importo inferiore potrà essere esaminato in occasione del provvedimento per il riordino del sistema pensionistico ma non potrà avere effetti retroattivi. Va ricordato che gli effetti della decisione della Corte costituzionale operano per le pensioni che hanno decorrenza anteriore a ottobre 1983.

Se la mamma dell'interessato ha diritto all'applicazione di tale decisione, il mancato riconoscimento dipende dal ritardo della sede Inps, interessata alla lavorazione della pratica, e presso la quale non dovrebbe essere difficile avere adeguata informazione. Riteniamo doveroso far presente che queste pratiche sono lavorate manualmente in quanto non risulterebbe possibile realizzare uno specifico programma elettronico.

Precisiamo inoltre che dal 1. ottobre 1983 se la mamma non ha più diritto alla integrazione è perché o è titolare di altra pensione integrata al trattamento minimo o perché ha reddito annuo superiore al doppio dell'importo della pensione minima.

Per quanto riguarda le pensioni d'annata riteniamo che la lotta dei pensionati, guidati dai sindacati confederali, e l'impegno dei gruppi parlamentari del Pds hanno consentito di realizzare risultati non trascurabili: oltre alla rideterminazione dei massimali pensionabili («tetti») per il periodo 1971-1984, con il provvedimento per la perequazione delle vecchie pensioni (Dl 409/90 convertito, con modificazioni, in legge 59/91) a regime saranno redistribuiti, su circa 6.300.000 pensioni, 9.400 miliardi annui

di aumento. Certo, non tutti i problemi dei pensionati sono adeguatamente risolti. Basta riflettere sull'assistenza sanitaria e sui bisogni degli anziani non autosufficienti per valutare quante conquiste occorre realizzare per vivere in una società più giusta e più umana. Ma non ci sembra che tutto questo è nei programmi delle leghe!

I tempi degli anticipi per le anzianità pregresse

Già perseguitato politico antifascista e reduce dalla deportazione nel Sud algerino, collocato a riposo con decorrenza 1. maggio 1977, quale dipendente del ministero Affari esteri, con oltre 47 anni di anzianità di servizio, utile ai fini pensionistici, vorrei sapere quando concretamente potrà riscuotere la differenza sulla pensione, secondo le norme in vigore.

Edige Roma

Rispondendo ad altre lettere abbiamo già informato che, per la riliquidazione di tutte le pensioni che hanno titolo - in applicazione dell'articolo 3 del Dl 409/90 convertito, con modificazioni, in legge n. 59/91 - al riconoscimento dell'anzianità pregressa, occorreranno molti mesi. Per tale motivo abbiamo sostenuto la richiesta dei sindacati dei pensionati e ottenuto l'inserimento nello stesso articolo 3 di una disposizione che consente di erogare un acconto - a partire dal mese di luglio 1990 - pari al 10% della pensione base in atto al mese di dicembre 1989 (l'acconto sarà elevato al 15% dal 1. gennaio 1992 e al 25% dal 1. gennaio

1993 se nel frattempo non sarà stata ancora operata la riliquidazione della pensione). La regolamentazione dell'acconto per il periodo luglio 1990 - giugno 1991 sarà operata con la pensione in pagamento nel mese di giugno e da luglio sarà corrisposta mensilmente.

Con soli 27 anni di contributi e senza 60 anni di età è vana l'attesa

Faccio riferimento alla lettera pubblicata dalla rubrica «Previdenza». Il dott. Gianni Billia, direttore generale dell'Inps, risponde a un lettore.

Sono nato il 29/5/42 e sono stato, licenziato nell'87 dopo 24 anni di fedeltà ed onesto servizio dal Banco Ambrosiano Veneto SpA di Venezia, in qualità di v. capo ufficio, per un diverbio verbale sostenuto con un funzionario a causa di tecnologie difettose nella filiale in ristrutturazione.

Dall'87 sono senza stipendio e senza pensione. Le cause onerose sono in corso, ma mi è difficile trovare un impiego.

Vi è possibile far pervenire questa mia al dott. Billia, direttore generale Inps, al quale chiedo se è possibile ottenere un minimo di pensione dopo ca. 27 anni di versamenti contributivi? oppure indicarmi l'indirizzo del dott. Billia, al quale chiedere direttamente il quesito indicato?


Pietro Crovato Venezia

Purtroppo, con solo 27 anni di contribuzione e meno di 60 anni di età non si ha diritto alla pensione, anziché non esistono le condizioni per essere riconosciuto invalido o inabile ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 222/1984. Per esaminare tale eventualità puoi rivolgerti alla locale sede dell'Inca-Cgil o dello Spi-Cgil.

Per quanto riguarda l'indirizzo del dott. Billia saprai che è il direttore generale dell'Inps e, quindi, eventuale corrispondenza a lui destinata puoi indirizzarla presso tale Istituto in via Ciro il Grande, in Roma

ALFA 33. PER PASSIONE E PER CALCOLO.

Alfa 33 non ha bisogno di aggettivi, i dati tecnici sono eloquenti circa le prestazioni e la tecnologia del suo motore boxer. Meglio allora sottolineare che oggi è più che mai un affare. Alfa 33, un'ottima occasione per iniziare davvero bene l'estate.



33	1.3 V 1.3 VL	1.5	1.5 IE*	1.7 IE*	1.7 IE 4x4*	16 V*	S 1.7 IE*	S 16 V QV*	S 16 V QV perman.*	TD inter- cooler
CILINDRATA (cm ³)	1351	1490	1490	1712	1712	1712	1712	1712	1712	1779
POTENZA (kW CEE/CV DIN)	63/88	77/105	71/98	79/110	79/110	98/137	79/110	98/137	98/137	62/84
VELOCITÀ MAX (km/h)	176	188	181	190	187	205	190	208	202	171

* DISPONIBILE IN VERSIONE SERIE EUROPA CATALIZZATA A NORME U.S.A.



SCEGLIETE ALFA 33 ENTRO IL 31 LUGLIO. IL VOSTRO USATO VALE L. 1.000.000 IN PIU' RISPETTO ALLE CONDIZIONI DI QUATTORRUOTE.